



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 117 del 20/08/2015

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Procedura di valutazione di impatto ambientale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 5608 del 2.2.2015 il sig. Luigi Ivanni Passa, nato a Bienne (Svizzera) l'1.2.1964 e residente a Francavilla F.na, in vico Panzuti 3, legale rappresentante della società Cometal s.r.l., ha chiesto la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del titolo III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., all. A, punto A.2.f., per l'impianto esistente di recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi di proprietà della società e ubicato in via Gorizia s.n.c., comune di Francavilla F.na;
- la Valutazione di Impatto Ambientale è stata chiesta dalla società in ottemperanza ad una specifica condizione stabilita nel provvedimento dirigenziale rilasciato dalla Provincia di Brindisi n. 121 del 5.11.2014, di proroga dell'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che recuperano rifiuti in procedura semplificata, in quanto il proponente ha deciso di incrementare i quantitativi di rifiuti da avviare a recupero nel proprio stabilimento, fino ad un massimo di 70 tonnellate giornaliere;
- con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 7868 dell'11.2.15 il proponente ha trasmesso copia delle pubblicazioni stampa di avviso di deposito del progetto relativo alla VIA, effettuate in data 5.2.15;
- con nota PEC del 18.3.15, il proponente ha trasmesso le integrazioni al progetto, richieste dall'Ufficio istruttore con nota prot. n. 12823 del 9.3.15;
- con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 30789 dell'11.6.15, il proponente ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa in seguito agli esiti della conferenza di servizi istruttoria, svolta in data 5.5.15;
- la documentazione complessivamente presentata, pubblicata in formato elettronico sul portale web dell'Ente nella sezione Ambiente ed Ecologia, è elencata di seguito:
 - all. 01 - rev. 01, giugno 2015, Relazione generale;
 - all. 02 - rev. 01, giugno 2015, Valutazione di impatto acustico;
 - all. 03 - rev 01, giugno 2015 Piano di monitoraggio e controllo;
 - all. 04 - rev. 01, giugno 2015, Piano di dismissione;
 - all. 05 - rev. 0, gennaio 2015, Sintesi non tecnica;
 - all. 06 - rev. 0, gennaio 2015, Relazione geologica ed idrogeologica;
 - all. 07 - rev. 0, giugno 2015, Piano di Emergenza;
 - n. 4 tavole (planimetrie generali e di dettaglio).
- dalla documentazione presentata si evince che:
- la società Cometal s.r.l. è iscritta nel registro provinciale delle imprese che esercitano attività di

recupero di rifiuti non pericolosi, da ultimo con provvedimento n. 121 del 5.11.2014, per un quantitativo di rifiuti da avviare alla messa in riserva (operazione R13) pari a 46.583 tonnellate annue ed un quantitativo massimo di rifiuti da avviare ad attività di recupero (operazione R4) pari a 8 tonnellate al giorno;

- il proponente intende incrementare i quantitativi di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero, tramite operazioni R4 (recupero di metalli), fino ad un massimo di 70 tonnellate al giorno;

- l'area ove è ubicato l'impianto in questione:

- è ubicata nel Comune di Francavilla F.na, foglio 136, p.lle 1993-1994-1867, Zona Agricola E;
- è situata nella periferia del Comune e dista circa 800 metri dal Centro Storico;
- non rientra tra le zone che mostrano pericolosità geomorfologica e rischio idraulico secondo il Piano stralcio di Assetto idrogeologico della Regione Puglia;
- non è situata nelle vicinanze dei Siti di Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale, né in Aree naturali protette istituite dalla Regione Puglia;
- è situata in una porzione di territorio identificata dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria come zona IT1612 zona di pianura;
- per l'area in questione il Piano Paesaggistico e Territoriale della Regione Puglia, approvato con delibera n. 176 del 16.2.15, non ha individuato vincoli;

- lo stabilimento, la cui realizzazione è stata assentita dal Comune, con Permesso di Costruire n. 203 del 21.4.2006, relativo alla sola particella n. 1994 del foglio 136, risulta attualmente costituito da:

- una superficie totale di 5.600 m², di cui 4.200 m² di superficie impermeabile e un'area a verde di 1.400 m²;
- uffici, servizi igienici e locale antincendio, pesa a bilico;
- aree destinate alla lavorazione dei rifiuti, aree destinate allo stoccaggio di rifiuti e materiale recuperato, sia sotto coperture che in aree scoperte; il dimensionamento e la localizzazione all'interno dell'impianto di tali aree è indicato nella planimetria Tav. 04, rev. 1, giugno 2015; un impianto di presso-cesoia;
- un impianto per la gestione delle acque meteoriche ricadenti su superfici scoperte di area pari a 3.300 m², costituito da un sistema di raccolta, grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche, una vasca per lo stoccaggio delle acque di prima pioggia, di volume pari a 18 m³ e una vasca per lo stoccaggio delle acque di seconda pioggia di volume pari a 200 m³; non sono previsti scarichi in ambiente ma solo conferimento delle acque trattate presso impianti terzi come rifiuti liquidi;

- le fasi di gestione dei rifiuti all'interno dello stabilimento sono elencate di seguito:

- ricezione dei rifiuti e procedure di verifica documentale, ispezione visiva, pesatura ed accettazione;
- messa in riserva dei rifiuti nelle varie aree, da allocare in deposito temporaneo; disassemblaggio manuale o con utensileria minuta dei rifiuti, con separazione delle parti metalliche e plastiche e smontaggio delle componenti elettroniche, come cavi, quadri elettrici, parti di rame o conduttori;
- eventuali operazioni di cesoiatura e pressa di rifiuti metallici;
- spedizione dei materiali recuperati;
- conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività a trasportatori debitamente autorizzati;

- le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti sono così individuate:

- un'area dedicata alla messa in riserva della tipologia di rifiuti 1.1, pari a 16 m²;
- un'area dedicata alla messa in riserva della tipologia di rifiuti 6.1, pari a 25 m²;
- un'area dedicata alla messa in riserva della tipologia di rifiuti 9.1, pari a 25 m²;
- un'area di 870 m² circa, dedicata alla messa in riserva dei rifiuti metallici e parti di autoveicoli, oltre che al deposito dei materiali ferrosi e non ferrosi ottenuti dalle operazioni di recupero;

- i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta sono sintetizzati di seguito:

- dalla documentazione fotografica agli atti dell'Ufficio si evince che il piazzale su cui avvengono le operazioni di conferimento e stoccaggio di rifiuti e transito mezzi, è usurato e necessita di interventi di ripristino. Il gestore, come da verbale della conferenza di servizi decisoria, richiamato di seguito, afferma

di voler provvedere al parziale rifacimento del piazzale: tale adeguamento verrà prescritto, unitamente alla verifica, da eseguire in contraddittorio con ARPA Puglia, tramite campionamento e analisi chimica, dell'eventuale contaminazione del suolo sottostante il piazzale;

- il proponente, nelle controdeduzioni agli esiti della conferenza di servizi decisoria, dichiara di non possedere idonea strumentazione dedicata alla rimozione di componenti liquide, gassose e pericolose, dai R.A.E.E., tipologia 5.19 e pertanto intende eseguire le operazioni di disassemblaggio dei componenti metallici (operazioni R4) costituenti i R.A.E.E., solo per tali rifiuti che arrivino nel centro già bonificati: pertanto i rifiuti rientranti in tale tipologia, che presentino ancora materiali pericolosi al proprio interno e che non siano stati bonificati, non verranno accettati all'interno dell'impianto.

Preso atto

- delle risultanze della conferenza di servizi istruttoria del 5.5.15, il cui verbale è stato trasmesso ai soggetti interessati con nota prot. n. 25497 del 13.5.15. Come si evince dal verbale, la Provincia di Brindisi, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi e ARPA Puglia, D.to di Brindisi, hanno chiesto al soggetto proponente di chiarire alcuni aspetti relativi al progetto e di integrare la documentazione;

- delle risultanze della conferenza di servizi decisoria del 15.7.15, il cui verbale è stato trasmesso ai soggetti interessati con nota prot. n. 37187 del 16.7.15. Come si evince dal verbale, a seguito della consegna da parte del proponente della documentazione integrativa, gli Enti interessati al procedimento hanno espresso i pareri elencati di seguito, acquisiti agli atti della Conferenza:

- parere non favorevole di ARPA Puglia, nota prot. ARPA n. 40065 del 14.7.15, per le diverse motivazioni ivi riportate, tra cui mancata indicazione delle superfici e dei volumi di ogni area di stoccaggio dei rifiuti, mancata distinzione delle aree di lavorazione e di deposito rifiuti, errato riferimento alle operazioni R5, rispetto delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, assenza del piano di emergenza, etc.;

- parere favorevole del Servizio Urbanistico del Comune di Francavilla F.na, successivamente trasmesso con nota prot. comunale n. 23860 del 22.7.15, a condizione che venga dimostrata l'assenza di modifiche impiantistiche rispetto a quanto già assentito. In particolare il proponente deve dimostrare che le aree e gli impianti interessati alle attività di gestione dei rifiuti ricadano nella particella n. 1994 del foglio 136, di estensione di 2.000 mq, che è l'unica area dello stabilimento ad aver ricevuto dal Comune il cambio di destinazione d'uso;

- osservazioni, con richiesta di integrazioni ai fini degli obblighi antincendio, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

- Dipartimento di Prevenzione ASL non hanno espresso alcun parere;

- la Provincia di Brindisi ha espresso parere favorevole di accoglimento della VIA, purché vengano rispettate le condizioni stabilite nei due verbali delle conferenze di servizi;

La Conferenza di servizi del 15.7.15, si è pertanto conclusa con la decisione di demandare all'Ufficio procedente l'adozione del provvedimento finale di VIA, tenuto conto di tutti i pareri espressi dagli Enti nell'ambito del procedimento e sulla base delle posizioni prevalenti, come previsto dall'art. 14-ter, comma 6 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i;

- a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria, il proponente ha trasmesso una relazione tecnica contenente:

- un'autodichiarazione in cui si afferma che nulla è variato in relazione al Certificato di Prevenzione Incendi già rilasciato alla società, per soglie dimensionali e tipologie di materiali infiammabili stoccati (carta, plastica, legno);

- chiarimenti in merito all'attività di gestione rifiuti;

- chiarimenti in merito alle attività da eseguire sulla particella catastale n. 1994, foglio 136 ed in merito alle attività da eseguire sulle altre porzioni del proprio stabilimento, non rientranti nella particella richiamata; nello specifico, dalla planimetria allegata a tale elaborato si evince che le operazioni sui rifiuti e gli stoccaggi di rifiuti e materiale recuperato, rientrano nella particella interessata, per la quale il

Comune ha rilasciato il cambio di destinazione d'uso.

Ritenuto che:

- il procedimento di VIA in questione assume le caratteristiche di una valutazione postume, atteso che riguarda un impianto già esistente, e si ritiene di non dover dare attuazione alle disposizioni dell'art. 1, comma 2 del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i., in base al quale l'Autorizzazione Unica Ambientale non si applica ai progetti sottoposti a VIA e, pertanto, si rende necessario che il proponente, ai fini dell'iscrizione nel Registro Provinciale delle Imprese che recuperano rifiuti in procedura semplificata ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., trasmetta la documentazione richiamata nel punto n. 1 del dispositivo.

Considerato che:

- nel complesso, le informazioni prodotte dalla Società consentono la comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali impatti che l'esercizio dell'impianto può comportare sull'ambiente;

- la società è già iscritta nel registro delle imprese che recuperano rifiuti in procedura semplificata, da ultimo, con provvedimento n. 121 del 5.11.2014 del Dirigente del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi;

- dall'analisi della documentazione trasmessa si evince che i potenziali impatti derivanti dall'esercizio dell'attività sono i seguenti:

- l'inquinamento acustico, atteso che l'area occupata dall'impianto è ubicata all'interno del perimetro urbano;
- la presenza di mezzi pesanti, con relative emissioni, in entrata ed in uscita dal centro;
- la possibilità di contaminazione del suolo e della falda dovuta allo stoccaggio di rifiuti, anche se non pericolosi;
- la produzione di rifiuti rivenienti dall'esercizio dell'attività;
- il rischio di sviluppo di incendi e di sversamenti accidentali di materiali.

- il parziale rifacimento del piazzale, previsto dal proponente, come si evince dal verbale della conferenza di servizi decisoria, consente di ridurre il rischio di contaminazione del suolo e della falda dovuta allo stoccaggio di rifiuti;

- gli impatti ambientali derivanti dall'esercizio dell'attività possono essere sufficientemente mitigati con le condizioni e le prescrizioni elencate nel presente provvedimento, già discusse in conferenza di servizi;

- le osservazioni e le motivazioni del parere sfavorevole di ARPA Puglia possano essere accolte e superate mediante l'adozione di opportune condizioni e prescrizioni, come formulate nella parte dispositiva del presente provvedimento;

- nell'ambito del presente procedimento, non risultano pervenute osservazioni sul progetto di che trattasi né direttamente alla Provincia di Brindisi né indirettamente attraverso altri Enti o soggetti interessati a qualsiasi titolo.

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante norme in materia ambientale e s.m.i. come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 4/08, dal D.Lgs. n. 128/10, dal D.Lgs. n. 205/10 e dal D.Lgs. n. 46/14;

- la L.R. n. 11/01 "Norme sulla valutazione di impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e dal D.P.R. 12.04.96, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.03.07, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.97, n. 357, e s.m.i.;

- la L.R. n. 17/07 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedure di VIA e in materia di

valutazione di incidenza, così come disciplinate dalla L.R. 11/01;

- la D.G.R. n. 2614/09, avente ad oggetto la “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08”;
- il D.M. 186/06, avente ad oggetto “Regolamento recante modifiche al D.M. 5.2.98 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97.”
- il D.M. 52/2011, avente ad oggetto “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. 152/06 e dell’art. 14-bis del D.L. 1.07.09, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 102/2009”;
- il D.Lgs. n. 230 del 17.3.1995, recante attuazione di direttive europee in materia di rifiuti radioattivi derivanti da attività civili;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”, che affida ai Dirigenti la direzione degli Uffici e dei Servizi e l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno nonché i provvedimenti di autorizzazione il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi 34 del 7.03.2011, con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ecologia.

Ritenuti idonei i sistemi attuati dalla società per la mitigazione degli impatti negativi sull’ambiente;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi e per gli effetti della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia;

considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

ESPRIME

giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, sul progetto e le attività dello stabilimento esistente di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, metallici e non metallici, ubicato in via Gorizia, s.n.c., Francavilla F.na, di proprietà della società Cometal s.r.l., a condizione che vengano osservate le prescrizioni di seguito elencate:

1. la società deve trasmettere istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, di seguito A.U.A., secondo le modalità del D.P.R. n. 59/2013, con relativa documentazione e ricevuta di pagamento degli oneri, per l’iscrizione nella terza classe, ai sensi del D.M. n. 350/98, nel Registro delle imprese che esercitano il recupero di rifiuti in procedura semplificata; resta salva la facoltà della società di non avvalersi dell’A.U.A., ai sensi delle disposizioni del comma 3, art. 3 del D.P.R. richiamato; in tale ipotesi il proponente deve esprimere la propria volontà con una nota a firma del legale rappresentante e allegare la ricevuta del pagamento degli oneri di iscrizione alla terza classe di attività; qualora il proponente non desse riscontro a tale prescrizione, la scadenza della proroga dell’iscrizione nel registro della società rimarrebbe quella indicata nel provvedimento n. 121 del 5.11.2014;
2. il proponente deve trasmettere comunicazione dell’avvio dei lavori di rifacimento del piazzale, trasmettendo anche il progetto dei lavori da eseguire, entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento. Contestualmente all’avvio dei lavori il gestore deve verificare l’eventuale contaminazione degli strati superficiali del sottosuolo, tramite campionamento e indagini chimiche del sottosuolo, con riferimento alle sostanze elencate nella tabella 1, degli allegati al titolo V della parte quarta, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., in corrispondenza delle aree maggiormente usurate;

le risultanze devono essere trasmesse non appena disponibili, e comunque entro la fine dei lavori di rifacimento del piazzale, a questo Servizio e ad ARPA Puglia, D.to di Brindisi; in caso di accertamento di superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione, le caratterizzazioni del suolo devono essere ripetute insieme al D.to di Brindisi di ARPA Puglia. Al termine dei lavori il proponente deve trasmettere alla Provincia gli atti di collaudo finale delle opere realizzate;

3. le attività di gestione dei rifiuti devono essere condotte esclusivamente sulla porzione dell'impianto ricadente nella particella catastale 1994 del foglio 136, come si evince dagli elaborati trasmessi a seguito degli esiti della conferenza di servizi decisoria;

4. non deve essere superata la capacità massima di lavorazione dell'impianto, ovvero le 34.750 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi da avviare a operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4, così come ripartite nella tabella richiamata in premessa, per le tipologie di rifiuti 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.5, 5.8, 5.19, 6.1 e 9.1, di cui al D.M. 186/06 e s.m.i.;

5. contestualmente alla trasmissione della documentazione di cui al punto 1 il proponente deve indicare, per ogni tipologia di rifiuto di cui al D.M. 186/06, il quantitativo massimo di rifiuto, in tonnellate, che è possibile stoccare istantaneamente all'interno dello stabilimento; non deve essere comunque superato il quantitativo massimo totale di rifiuti che è possibile stoccare istantaneamente nell'impianto, pari a 134 tonnellate;

6. non dovranno essere superate le soglie indicate dalla società di trattamento giornaliero di rifiuti non pericolosi, tramite operazioni R4, ovvero 70 tonnellate al giorno, di cui 65,4 tonnellate giornaliere di rifiuti della tipologia 3.1, 3 tonnellate giornaliere di rifiuti della tipologia 3.2 e 1,6 tonnellate giornaliere di rifiuti della tipologia 5.19;

7. relativamente alla tipologia di rifiuti 5.19 è possibile avviare a operazioni di recupero/riciclo di materiali metallici (R4) solo i rifiuti di tale tipologia che arrivino nel centro già bonificati, ovvero rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dai quali siano già stati asportati, presso altri impianti autorizzati, liquidi pericolosi, gas e batterie contenenti tali sostanze;

8. il proponente è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal regolamento emanato con D.M. n. 186 del 5.4.2006;

9. le operazioni di stoccaggio di rifiuti e di deposito della materia prima seconda ottenuta dalle operazioni di recupero devono essere eseguite secondo le disposizioni dell'allegato 5 del D.M. 186/2006, in relazione all'organizzazione del centro, agli spazi disponibili ed in relazione ai criteri di gestione descritti nel paragrafo 3.2.1 dell'all. 1 "Relazione Generale"; le operazioni di lavorazione per il recupero dei rifiuti della tipologia 3.1, 3.2 e 5.19 devono avvenire nelle aree indicate nello stesso elaborato, denominate aree A e B;

10. gli stoccaggi in cumuli di rifiuti e materia prima seconda non devono superare in altezza la recinzione perimetrale dello stabilimento;

11. i rifiuti appartenenti alla tipologia 5.1, parti di veicoli fuori uso, potranno essere accettati nell'impianto solo se già bonificati presso altri centri; qualora tali rifiuti, in arrivo da impianti di autodemolizione, dovessero risultare contaminati da sostanze pericolose, il gestore deve respingere il relativo carico al mittente;

12. in relazione alle operazioni di recupero R4 sui rifiuti metallici, il gestore deve attestare la conformità della materia prima seconda alle seguenti caratteristiche chimiche:

a. oli e grassi < 0.1 % in peso;

b. PCB e PCT < 25 ppb;

c. inerti, metalli non ferrosi, plastiche e altri materiali indesiderati max 1% in peso;

d. solventi organici < 0.1% in peso;

e. polveri con granulometria < 10 m non superiori al 10% in peso delle polveri totali;

f. non radioattivo ai sensi del D.Lgs. n. 230/1995;

13. tutte le fasi di lavorazione presso il centro dovranno essere effettuate senza generare emissioni in atmosfera convogliate o diffuse ed emissioni acustiche oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente;

qualora la gestione delle attività dovesse produrre emissioni inquinanti in atmosfera di qualsiasi tipo la società deve acquisire la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. n. 152/06, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i.;

14. le aree di messa in riserva devono essere dotate di adeguata cartellonistica, ben visibili per dimensione e posizionamento, ove indicare la tipologia di rifiuto stoccata e i quantitativi massimi di deposito; contestualmente alla trasmissione della documentazione richiesta al punto n. 2 il proponente deve trasmettere anche la documentazione fotografica attestante l'adempimento a tale prescrizione;

15. all'interno dello stabilimento dovrà essere predisposto e identificato adeguatamente un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi, in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide;

16. così come dichiarato dal proponente e come si evince dagli elaborati di progetto, le acque meteoriche ricadenti sui piazzali devono essere raccolte e, dopo trattamento primario, devono essere conferite, come rifiuti liquidi, presso impianti terzi autorizzati;

17. il proponente deve eseguire durante l'esercizio dell'attività, entro un anno dalla data di adozione del presente provvedimento, una campagna di misura dell'inquinamento acustico, trasmettendone le risultanze a questo Servizio, al Comune di Francavilla F.na e ad ARPA Puglia, D.to di Brindisi; la società dovrà rispettare i limiti di legge relativi all'inquinamento acustico e, se necessario, provvedere all'installazione di schermature e pannelli antivibranti in prossimità dei macchinari maggiormente rumorosi, presumibilmente la pressa e la cesoia, e delle lavorazioni caratterizzate da alti livelli di emissione acustica;

18. dovrà essere operata con cadenza annuale la disinfestazione e la derattizzazione del sito, conservando presso lo stabilimento le certificazioni delle avvenute operazioni;

19. il proponente deve eseguire tutti i monitoraggi e i controlli ambientali, indicati nell'allegato 3, rev. 1, giugno 2015, "Piano di Monitoraggio e Controllo", con la frequenza ivi indicata, elaborando e trasmettendo alla Provincia di Brindisi una sintetica relazione sugli esiti di tale monitoraggio entro il 30/4 di ogni anno di esercizio, come riportato nel paragrafo 5.3 di tale elaborato;

20. alla dismissione dell'impianto, il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, mettendo in atto tutte le operazioni indicate nell'allegato 04 - rev. 01, giugno 2015 "Piano di dismissione", previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo. In relazione agli eventuali oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica, resta salva la facoltà della Provincia di chiedere ai sensi D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., parte quarta, titolo V "Bonifica di siti contaminati", al soggetto responsabile della contaminazione nonché al proprietario del sito contaminato l'esecuzione di specifico Piano di caratterizzazione delle aree interessate dalla gestione dei rifiuti nonché la realizzazione delle eventuali operazioni di bonifica;

21. ogni modifica progettuale, al ciclo di lavorazione e agli impianti utilizzati, comportante una variazione significativa degli impatti ambientali prodotti dall'attività, dovrà essere comunicata alla Provincia di Brindisi, al fine di valutare la validità della presente valutazione; analogo accorgimento dovrà essere adottato nel caso in cui intervengano delle modifiche all'assetto societario, alla destinazione d'uso dei luoghi, alla titolarità dell'impianto.

Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti.

Il presente provvedimento verrà notificato alla società Cometal s.r.l., sede legale e operativa in via Gorizia s.n.c., Francavilla F.na, e verrà trasmesso, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/01 e s.m.i., al Comune di Francavilla F.na, ad ARPA Puglia, al Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi.

Il Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi e la Polizia Provinciale sono individuati, ai sensi del comma 9, art. 16 della L.R. n. 11/2001, come enti competenti al controllo dell'adempimento delle

prescrizioni impartite, nonché al monitoraggio previsto.

Come stabilito dal comma 2, art. 14 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. tale provvedimento positivo di Valutazione obbliga il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni stabilite.

Il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e verrà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi, sezione Ambiente - Valutazione di Impatto Ambientale - Provvedimenti di valutazione. Un estratto di tale provvedimento dovrà essere pubblicato, a cura del proponente, su un quotidiano locale a diffusione regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani
